

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, SALVATO, BERTONI,
PIERONI, LO CURZIO, MILIO, DUVA, PERUZZOTTI,
PORCARI, LOIERO, BOCO, BORTOLOTTO, BRUNO GANERI,
CAPONI, CARELLA, CIONI, CORTELLONI, CORTIANA, DE
ANNA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MACONI,
MANFREDI, MUNDI, PAROLA, PETTINATO, RIPAMONTI,
RUSSO SPENA, SARTO, SEMENZATO e SPERONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1998

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,
recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE, in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici

ONOREVOLI SENATORI. - Normative che permettono e regolamentano l'attuazione e la pubblica espressione di libertà politiche, religiose o di coscienza, rappresentano un indice di democrazia e di cultura. L'Italia è l'unico Paese al mondo che regolamenta in maniera specifica il diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione su animali.

La legge 12 ottobre 1993, n. 413, «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale», permette ai cittadini che non lo vogliano, di non compiere esperimenti su animali.

I principali interessati all'applicazione di questo diritto sono sicuramente gli studenti universitari delle facoltà scientifiche: prima di affrontare, in sede di tesi di laurea, il loro lavoro di ricerca, gli studenti devono svolgere una serie di prove in laboratorio (comunemente definiti laboratori didattico-dimostrativi), differenti a seconda della tipologia del corso e della facoltà, alcune delle quali prevedono l'impiego di animali.

In base alla legge n. 413 del 1993, per lo svolgimento dell'attività di laboratorio e per la preparazione del successivo esame, gli istituti universitari sono obbligati a fornire agli studenti metodologie che non prevedano l'utilizzo di animali (articolo 4, comma 3).

Data anche la difficoltà di organizzare, all'interno dello stesso laboratorio, due serie differenti di sperimentazioni, la quasi totalità degli istituti universitari risulta, tuttora, completamente inadempiente; nella maggior parte dei casi, infatti, agli studenti che vengono a conoscenza, attraverso canali propri, di questo loro diritto (malgrado l'articolo 3, comma 5, della legge lo richieda, solitamente gli studenti non vengono informati dalle apposite strutture universitarie) e desiderano compiere obiezione di coscienza,

viene soltanto permesso di non effettuare la prova utilizzando animali.

Anche in questo caso, come è successo per ogni altra direttiva che riguarda l'obiezione di coscienza, la legge n. 413 del 1993 ha creato delle impreviste ripercussioni sul tessuto sociale del Paese e sulle altre direttive che lo regolamentano.

Il presente disegno di legge è stato preparato, quindi, per risolvere i problemi organizzativi e giuridici delle università italiane.

In Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che recepisce la direttiva 86/609/CEE. Tale direttiva della Commissione Europea esclude espressamente dagli ambiti esaminati, l'insegnamento, ma i singoli Paesi possono introdurre leggi più restrittive a tutela degli animali. In Italia, quindi, la didattica è regolamentata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo citato: «In deroga all'articolo 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi».

La legge n. 413 del 1993 obbliga le strutture a fornire allo studente forme di insegnamento che non prevedono l'utilizzo di animali, tanto più, in presenza di metodi sostitutivi utilizzabili, lo stesso impiego di animali non dovrebbe essere consentito, in quanto - secondo il decreto legislativo n. 116 del 1992 - non sussiste l'inderogabile necessità, data appunto la possibilità di ricorrere ad alternative. Inoltre, il caso di inderogabile necessità viene automaticamente a cadere dal momento in cui, anche attualmente, tutti gli studenti obiettori

hanno la possibilità di compiere il laboratorio e superare l'esame universitario.

In un recente rapporto preparato da studenti e da dottorandi di ricerca italiani, in collaborazione con docenti, ricercatori e gruppi studenteschi di università italiane e straniere, vengono presentate:

una serie di proposte alternative all'uso di animali per gli esperimenti didattico-dimostrativi;

un'analisi dei costi, nella quale si evidenzia il risparmio economico che si otterrebbe sostituendo le prove su animali;

alcuni esempi di validazioni, ottenute confrontando i risultati degli esami di studenti che avevano testato le nuove metodologie, con quelli di studenti che avevano svolto le tradizionali sperimentazioni su animali;

alcuni casi di università straniere in cui è già avvenuta la sostituzione di animali;

dichiarazioni di docenti italiani e stranieri in merito alla possibilità di sostituire gli animali nelle esercitazioni didattico-dimostrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116 è sostituito dal seguente:

«3. Sono vietati gli esperimenti su animali vivi e su animali o parti, l'utilizzo di animali o parti, di animali uccisi per scopo didattico».

2. Per la realizzazione di modalità di insegnamento alternative, previste dall'articolo 4, comma 3, della legge 12 ottobre 1993, n. 413, «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale» è autorizzata dal 1999, in prosecuzione dell'impegno di spesa già previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, la spesa annua di lire 2.000 milioni.

3. Alla spesa di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I metodi alternativi di studio che non impiegano animali, quando praticati da più

di cinque facoltà universitarie, vengono automaticamente adottati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 3.

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole «commi I e III» sono sostituite dalle seguenti: «comma primo».

Art. 4.

1. Non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, pratiche diagnostiche e terapeutiche eseguite nell'interesse della sanità e della salute degli animali.

2. In deroga all'articolo 1, comma 1, è permesso l'utilizzo dei preparati anatomici, istologici, cellulari e dei filmati e fotografie già disponibili e in uso alla data di entrata in vigore della presente legge nelle facoltà universitarie.

Art. 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono punite ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992.

